



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 75**

Riunione del 12 Giugno 2019

**66.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

**- Marco BOTTI – allenatore**

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente estensore
- Avv. Antonio Mennuni - Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento R.G. N. 81/2018-19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

**- Sig. BOTTI Marco:** *“per aver tenuto un comportamento lesivo del decoro, del prestigio e dell'immagine della FIPAV in quanto trovato dalle Forze dell'Ordine in possesso di sostanze stupefacenti, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo”*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 12 Giugno 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per l'incolpato. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpato;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dall'incolpato;

**OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dagli articoli di stampa apparsi su più testate giornalistiche nel mese di Marzo 2019 ed acquisiti dalla Procura Federale FIPAV aventi ad oggetto l'avvenuto arresto del tesserato allenatore Botti Marco per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.



La Procura Federale riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierno incolpato il quale, all'esito della comunicazione di conclusione delle indagini, faceva pervenire una memoria, tramite il difensore nominato, nella quale sostanzialmente affermava che tutti gli articoli di stampa richiamati facevano riferimento ad una condotta che non era riconducibile all'ambito sportivo pallavolistico o federale, tale da nuocerne il decoro ed il prestigio, bensì alla sfera privata dell'incolpato del tutto inidonea ad incidere sulla reputazione della Federazione. Tutto ciò, in quanto le norme contestate, ritenute violate, avrebbero fatto riferimento alle condotte doverose dei tesserati riconducibili unicamente all'ambito sportivo e non alla sfera privata.

La Procura medesima, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria, deferiva l'incolpato innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le memorie inoltrate dagli incolpati, ritiene di condividere pienamente le argomentazioni sostenute dalla Procura federale, ritenendo la condotta tenuta dall'allenatore Botti profondamente lesiva del decoro, del prestigio e dell'immagine della FIPAV.

Questo Tribunale ha più volte affermato il principio che gli atleti e i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo tesserativo e associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FIPAV e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'incolpato nelle memorie depositate, deve invece affermarsi che una condotta conforme a detti principi, soprattutto in presenza di determinate circostanze, debba necessariamente essere assunta anche al di fuori del contesto federale, sportivo e pallavolistico.

In particolare, non può negarsi che alla funzione di allenatore debba attribuirsi anche il difficile ruolo di educatore a livello sociale, dovendo lo stesso far acquisire agli atleti, oltre ai principi di lealtà e probità nell'ambito delle attività federali e delle competizioni sportive, anche un modello di vita nel sociale basato su principi e valori sani e sul rispetto dei doveri etici e morali.

Sulla scorta di tali argomentazioni, si ritiene che un allenatore, sia tenuto ad assumere e mantenere, sia in ambito federale che al di fuori dello stesso, comportamenti che siano di esempio per gli altri ed in particolare per gli atleti aderenti al proprio sodalizio, quale



figura di riferimento che li accompagna nel loro processo di formazione sia sportiva che sociale.

Nel caso di specie il tesserato Botti, nella sua funzione di allenatore e di selezionatore federale, con la sua condotta è venuto meno, in tutta evidenza, anche in ragione della grave tipologia di reato dallo stesso commesso, ad ogni principio etico e morale sopra richiamato, a nulla valendo la circostanza che il reato medesimo sia stato commesso in ambito federale ovvero nella sua sfera privata.

Conseguentemente appare evidente la lesione del decoro e del prestigio della federazione di appartenenza.

In conclusione, la condotta posta in essere dal tesserato Botti si ritiene meritevole di adeguata censura con appropriata conseguente sanzione disciplinare che viene determinata come in dispositivo

### **PQM**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Marco Botti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 2 (due)

Roma, 21 Giugno 2019

**ILPRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo, 21 giugno 2019